

Legge 17 aprile 2003 n. 91

Istituzione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah

Articolo 1

1. È istituito in Ferrara il Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, di seguito denominato «Museo», quale testimonianza delle vicende che hanno caratterizzato la bimillenaria presenza ebraica in Italia¹;

2. Il Museo ha i seguenti compiti: a) far conoscere la storia, il pensiero e la cultura dell'ebraismo italiano; in esso un reparto dovrà essere dedicato alle testimonianze delle persecuzioni razziali ed alla Shoah in Italia; b) promuovere attività didattiche nonché organizzare manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi della pace e della fratellanza tra i popoli e dell'incontro tra culture e religioni diverse².

3. Per le attività di ricerca e documentazione scientifica il Museo si avvale della collaborazione dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) e della fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea (CDEC) di Milano³.

Articolo 2

1. Il Museo, alla cui gestione provvede una apposita fondazione costituita ai sensi del regolamento di cui al D.M. 27 novembre 2001, n. 491 del Ministro per i beni e le attività culturali, è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Alla fondazione di cui al comma 1, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali, possono partecipare il comune di Ferrara, la provincia di Ferrara, la regione Emilia-Romagna, l'Unione delle comunità ebraiche italiane, le comunità ebraiche, il CDEC e altri soggetti pubblici e privati.

3. Il direttore scientifico del Museo è nominato dall'organo con funzioni di indirizzo della fondazione, su proposta del CDEC.

Articolo 3

1. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2003 per la realizzazione della sede del Museo, nonché la spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2003, quale contributo per le spese di funzionamento.

¹ Comma così sostituito dal comma 1144 dell'art. 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296

² Comma così sostituito dal comma 1144 dell'art. 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296

³ Comma così modificato dal comma 1144 dell'art. 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, l'art. 1-novies, Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 250, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio⁴.

⁴ Per la concessione di un contributo al Museo nazionale della Shoah vedi la legge 10 ottobre 2005, n. 208